

# LAVORO: AGGIORNAMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

**Data pubblicazione:** 24/01/2025

**Autore:** Admin

## Contenuto

La disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, così come modificata dal **“Collegato lavoro” (articolo 19 della legge 203/2024)**, introduce importanti novità e responsabilità sia per il datore di lavoro che per l'Ispettorato del lavoro.

### Principali punti della normativa e delle indicazioni operative:

#### 1. Comunicazione dell'assenza ingiustificata

- Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assenza ingiustificata del dipendente alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.
- La comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore intenda risolvere il rapporto per “dimissioni di fatto” del lavoratore.
- L'assenza ingiustificata deve superare il termine previsto dal CCNL applicabile o, in mancanza di tale previsione, quindici giorni.

#### 2. Obblighi del datore di lavoro

- La comunicazione, preferibilmente tramite PEC, deve includere dati dettagliati del lavoratore (anagrafica, recapiti, ecc.) per agevolare eventuali accertamenti da parte dell'Ispettorato.

#### 3. Ruolo dell'Ispettorato del lavoro

- L'Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione contattando il lavoratore o altri soggetti utili.
- Gli accertamenti, se avviati, devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- In caso di inefficacia della risoluzione, l'Ispettorato informa sia il datore di lavoro sia il dipendente, disponendo il ripristino del rapporto.

#### **4. Casi di inefficacia della risoluzione**

- Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare l'assenza per cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).
- Se l'Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione del datore.

#### **5. Procedura per il ripristino del rapporto**

- L'Ispettorato può utilizzare il provvedimento di disposizione previsto dall'articolo 14 del Dlgs 124/2004 per ordinare al datore di lavoro la ricostituzione del rapporto.

#### **6. Conferma della risoluzione**

- Se emerge l'effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non dimostra di non aver potuto comunicare i motivi, il rapporto si considera risolto.
- Eventuali cause sottostanti, come il mancato pagamento delle retribuzioni, non sono oggetto di verifica diretta dall'Ispettorato ma possono giustificare dimissioni per giusta causa, con relative tutele per il lavoratore.

### **Implicazioni pratiche**

Questa normativa mira a bilanciare le esigenze organizzative delle imprese con le tutele dei lavoratori, riducendo il rischio di abusi e garantendo che la risoluzione del rapporto avvenga nel rispetto delle norme. La centralità del ruolo dell'Ispettorato conferma l'importanza della verifica pubblica per evitare contestazioni infondate o illegittime

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*